

**APPALTI:
EVITATE
SORPRESE!**

NORME E TRIBUTI

Lunedì 6 Maggio 2013

Il Sole **24 ORE**

www.ilssole24ore.com • @24NormeTributi



**PROFESSIONISTI
IMPRESE
AUTONOMIE LOCALI**



SPECIALE PREVIDENZA
Il quadro sulle pensioni dei professionisti
▶ all'interno

FISCO E SENTENZE
Il prezzo conveniente giustifica i costi black list
▶ pagina 4

DICHIARAZIONI
Il passaggio a Srl penalizza l'Ace
▶ pagina 5

Detassazione dei salari. Per sindacati e associazioni di categoria restano criticità sui nuovi parametri introdotti per accedere all'agevolazione

Produttività, rush finale sui contratti

Ultima settimana per depositare le intese siglate prima del 13 aprile: serve la conformità alle regole 2013

Francesca Barbieri
Alessandro Rota Porta

Con la circolare 11/E, pubblicata dall'agenzia delle Entrate la scorsa settimana, si completa la cornice operativa per la detassazione dei salari di produttività, che quest'anno può contare su una dote da 950 milioni, come previsto dal Dpcm del 22 gennaio (pubblicata sulla «Gazzetta ufficiale» 75 del 20 marzo 2013).

La palla passa ora alle imprese interessate, che dovranno mettere in campo tutti gli adempimenti per la piena applicazione dell'aliquota del 10%, sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali. Senza trascurare gli effetti in busta paga legati al gap tempo-

te per attività svolte dal lavoratore e ricollegabili a 4 aree: flessibilità di orario, calendario delle ferie, utilizzo di nuove tecnologie, fungibilità delle mansioni. Sul primo fronte il recente accordo quadro, siglato da Confindustria e sindacati, estende la detassazione dei premi alle imprese - prive di rappresentanza sindacale o di contratto aziendale - che, attraverso un accordo territoriale, introducano un orario di lavoro diverso, legato all'obiettivo di aumentare la produttività. L'accordo comincia a essere recepito sul territorio: è della scorsa settimana la firma dell'intesa tra Asso-lombarda e i sindacati di Milano e Monza.

Il secondo canale, invece, risulta difficilmente percorribile e attira le maggiori criticità secondo buona parte di sindacati e associazioni datoriali, visto che «i paletti sono troppi, con la richiesta della presenza di almeno tre interventi su quattro».

Gli step da seguire

Ma vediamo, nel dettaglio, i passaggi necessari per l'applicazione del beneficio: prima di applicare la detassazione sui bonus nel Libro unico del lavoro, i datori dovranno effettuare le verifiche sulla situazione soggettiva dei dipendenti coinvolti. Infatti, l'imposta agevolata spetta solo per chi, nell'anno d'imposta 2012, non abbia percepito un reddito da lavoro dipendente superiore a 40mila euro lordi, nel limite massimo detassabile di 2.500 euro lordi nel 2013.

Il controllo seguirà modalità diverse, a seconda che i lavoratori siano stati in forza presso l'azienda per tutto il 2012 o solo per alcuni mesi, oppure siano stati assunti nel 2013 (si veda l'altro articolo in pagina).

In particolare, se l'impresa ha già sottoscritto un accordo collettivo aziendale o opera sotto l'"egida" di una pattuizione siglata a livello territoriale, può applicare la detassazione calcolando l'imposta al 10%, a partire dai premi pagati dopo la firma del contratto collettivo. Anche nell'attuale quadro normativo, infine, dovrebbero essere sempre valide le indicazioni fornite con l'interpello del Lavoro 14/2012: la detassazione può essere applicata solo dai datori di lavoro che svolgono un'attività economica, restando così esclusi quei soggetti che operano senza finalità di lucro, come gli enti morali, le Onlus e così via.

Il percorso che porta alla detassazione prevede, infatti, due strade: la prima comprende le voci retributive pagate per risultati specifici e oggettivi raggiunti in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. La seconda strada detassa le somme paga-

La check list

A CURA DI Alessandro Rota Porta

Le mosse da seguire per fruire dello sgravio fiscale sulle retribuzioni di produttività

1 L'AMBITO APPLICATIVO

- Le somme incentivanti devono essere corrisposte in attuazione di contratti collettivi di lavoro territoriali o aziendali
- L'accordo interconfederale per il comparto confindustriale del 24 aprile 2013 dà anche il via libera a intese territoriali che prevedano erogazioni incentivanti a fronte di prestazioni lavorative diverse dai "normali" regimi di orario adottati in azienda
- Per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate in esecuzione dei contratti di cui sopra, con espresso riferimento a:
 - indicatori quantitativi di produttività (anche legati all'orario di lavoro), redditività, qualità, efficienza, innovazione (è sufficiente la correlazione a un solo parametro)

- in alternativa, attivati in almeno tre di queste aree: la disciplina dell'organizzazione dell'orario volta a migliorare l'uso degli impianti e, più in generale, la flessibilità della produzione; la distribuzione flessibile dei periodi feriali per la parte eccedente il periodo di fruizione previsto dalle norme vigenti; il maggior ricorso e diffusione di tecnologie informatiche (compatibili con i diritti dei lavoratori); la fungibilità delle mansioni
- Lo stesso contratto collettivo può anche prevedere retribuzioni incentivanti riferite a entrambe le due nozioni
- La rispondenza delle voci retributive alle finalità incentivanti rappresenta un elemento di esclusiva valutazione da parte della contrattazione collettiva

2 I REQUISITI DEGLI ACCORDI

- È esclusa la retroattività della detassazione sulle somme corrisposte in periodi antecedenti alla stipula degli accordi
- Rientrano nell'ambito del beneficio anche le

intese sottoscritte prima dell'entrata in vigore del Dpcm del 22 gennaio 2013, purché siano compatibili con le condizioni richieste dallo stesso decreto

3 IL DEPOSITO DEI CONTRATTI

- I datori di lavoro dovranno depositare i contratti presso la direzione territoriale del Lavoro entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, allegando un'autodichiarazione di conformità
- I contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Dpcm (13 aprile 2013) possono essere

depositati entro il 13 maggio 2013 (l'agevolazione non può essere applicata, però, per il periodo anteriore alla data di sottoscrizione del contratto)

Per i contratti eventualmente già depositati alla Dtl per altre finalità bisognerà rendere una autodichiarazione di conformità alle regole previste

4 IL LIMITE DI REDDITO DEI LAVORATORI

- Il reddito da lavoro dipendente riferito al 2012 non deve essere superiore a 40mila euro, comprese le somme detassate nello stesso anno

- Non rilevano per il calcolo i redditi soggetti a tassazione separata
- Il massimo detassabile è di 2.500 euro lordi

5 I PRINCIPALI PASSAGGI OPERATIVI

- Stipula del contratto collettivo aziendale o recepimento di un contratto territoriale (se esistente); in alternativa, verifica della rispondenza di un contratto già sottoscritto alle regole del Dpcm

- Deposito presso la Dtl
- Verifica del limite reddituale per il singolo beneficiario
- Verifica del limite massimo detassabile

UN ESEMPIO

Detassazione al 10%:
calcolo del risparmio fiscale per un lavoratore dipendente di azienda con più di 15 lavoratori (aliquota Inps a carico del dipendente 9,49%) su erogazioni

legate alla produttività di 2.500 euro (imponibile di 2.262,75 euro = 2500 - 9,49%), prendendo come riferimento tre situazioni reddituali 2013 (senza contare l'effetto delle detrazioni fiscali)

Reddito 2013 del lavoratore dipendente	Sull'incentivo di 2.500 euro		
	Tassazione Irpef ordinaria	Aliquota agevolata (10%)	Risparmio
Fino a 15.000 euro (23%)	520,43	226,27	294,16
Fino a 28.000 euro (27%)	610,94	226,27	384,67
Fino a 55.000 euro (38%)	859,85	226,27	633,58

Le responsabilità del lavoratore. Necessario comunicare al datore gli emolumenti del 2012

Reddito da verificare per i neoassunti

Gli adempimenti per l'applicazione della detassazione non chiamano in causa i soli datori di lavoro, ma anche i lavoratori.

Il datore applica in automatico l'agevolazione fiscale ai dipendenti cui ha rilasciato il Cud/2013, con l'indicazione dei redditi di lavoro dipendente di tutto il 2012 (365 giorni), che non superano il limite reddituale di 40mila euro, comprendendo gli importi detassati nello stesso anno e quelli percepiti secondo il criterio di «cassa allargata».

Ai lavoratori titolari di più rapporti di lavoro in contemporanea (ad esempio i lavoratori part-

time), per i quali non è stato effettuato il conguaglio complessivo dei redditi, il datore di lavoro deve richiedere un'attestazione scritta del reddito da lavoro dipendente erogato dagli altri sostituti d'imposta nel 2012. Se poi il lavoratore, pur in forza per tutto il 2012 presso lo stesso datore di lavoro, ha avuto anche un secondo rapporto, superando così la soglia di reddito per l'applicazione della detassazione, deve comunicare al sostituto d'imposta l'inefficienza dell'agevolazione.

L'attestazione dovrà essere richiesta anche ai lavoratori assunti nel 2013, per i quali il dato-

re di lavoro - non essendo a conoscenza del reddito 2012 né di eventuali somme già detassate nel 2013 - non applicherà in automatico la detassazione.

Il lavoratore può comunque rinunciare espressamente al regime della tassazione sostitutiva. Anche il datore di lavoro, se verifica che è più vantaggiosa l'applicazione della tassazione ordinaria rispetto alla detassazione, applica quella più favorevole, dandone comunicazione all'interessato. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui le detrazioni fiscali spettanti al lavoratore siano superiori all'imposta dovuta.

Eventuali inesattezze nell'applicazione della detassazione causate da errate comunicazioni del lavoratore al proprio sostituto d'imposta, potranno essere "ravvedute" con la presentazione - nel 2014 - della dichiarazione dei redditi.

Ad esempio, il lavoratore potrà recuperare la maggiore imposta versata, se ha percepito emolumenti incentivanti tassati con aliquota ordinaria anziché agevolata.

Potrà correggere la tassazione dei propri redditi anche chi ha usufruito della detassazione in modo indebito, perché

privo dei requisiti richiesti dalla norma.

L'agenzia delle Entrate (circolare 20/E/2011) ha chiarito che le somme oggetto di detassazione non rientrano nel computo per la compilazione del modello Isee, agevolando così l'accesso da parte dei dipendenti a prestazioni sociali (asili nido, mense scolastiche, e così via). Gli emolumenti assoggettati all'imposta del 10% non fanno parte dell'imponibile "ordinario" dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, ma rilevano nel conteggio del reddito per la corresponsione di alcune prestazioni assistenziali, come gli assegni per il nucleo familiare e l'assegno sociale.

A. R. P.

Accordi da stipulare. Opportuna l'integrazione

Sconto sui contributi con requisiti diversi

Tra le regole applicative della detassazione, è bene prestare attenzione alla valenza degli accordi collettivi di produttività. Nonostante la circolare 15/2013 del Lavoro presenti una definizione «a maglie larghe» del perimetro delle retribuzioni incentivanti, il datore di lavoro non deve comunque sottovalutare la fase di stipula delle intese.

Sebbene il ministero abbia specificato che l'agevolazione fiscale non è da ritenere condizionata ai risultati di produttività effettivamente conseguiti, gli accordi definiti nella contrattazione potranno essere vagliati dal personale ispettivo, e anche sottoposti al potere accertativo dell'agenzia delle Entrate.

Infatti, accanto all'obbligo introdotto dal Dpcm del 22 gennaio scorso, che prevede il deposito presso la Dtl per «la verifica di conformità» alle disposizioni dello stesso decreto, convivono ancora le previsioni del Dl 93/2008 compatibili con le regole dettate per il 2013.

Secondo questo principio - come chiarito dalla circolare 11/E - i datori di lavoro che nei mesi da gennaio a marzo 2013, nelle more della pubblicazione del Dpcm, hanno applicato le aliquote Irpef ordinarie, potranno restituire ai lavoratori la maggiore imposta trattenuta, sulle prime buste paga utili: è il caso delle erogazioni che derivano da accordi a validità pluriennale e che rispettano le condizioni imposte dal decreto.

Sorte diversa per i sostituti d'imposta che abbiano invece applicato la detassazione in modo indebito, vale a dire in mancanza dei presupposti richiesti dalla norma: in questi casi si può ricorrere al ravvedimento operoso, versando la differenza d'imposta dovuta, maggiorata dei relativi interessi e delle sanzioni, dopo averla trattenuta ai lavoratori.

Il fronte decontribuzione

Merita un accenno l'intreccio tra la detassazione e la decontribuzione, anch'essa prevista sulla contrattazione di secondo livello: poiché la riforma del lavoro ha riportato questa tipologia di sgravi nell'ambito della legge 247/2007, benché entrambe le misure debbano derivare da intese collettive aziendali o territoriali, non è detto che un contratto utile all'applicazione dell'imposta agevolata possa garantire anche gli sgravi contributivi.

Questi ultimi spettano, infatti, solo se i contratti prevedono ero-

gazioni legate a incrementi di produttività o collegate all'andamento economico dell'impresa, a patto che siano incerte nella loro corresponsione o nel loro ammontare. Può essere opportuno, dunque, che i datori di lavoro - nella contrattazione - prevedano percorsi suscettibili di accedere a entrambe le misure. Le due agevolazioni sono autorizzate annualmente da provvedimenti attuativi distinti.

Con riferimento agli sgravi sulle retribuzioni premiali corrisposte nel 2012 è intervenuto il Dm del 27 dicembre 2012 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 79 del 4 aprile 2013): il provvedimento ha fissato al 2,25% della retribuzione annua dei lavoratori interessati il limite degli emolumenti di secondo livello assoggettabili alla riduzione contributiva (anche per i premi 2013 servirà una disposizione analoga). Lo sgravio è pari al 25% dell'aliquota dovuta dai datori di lavoro, mentre riguarda l'intera contribuzione a carico del lavoratore, senza perdita di copertura pensionistica. Per usufruire della decontribuzione sul 2012, i contratti di secondo livello vanno depositati entro oggi, lunedì 6 maggio, come ha precisato la circolare Inps 73/2013, diffusa venerdì scorso. Manca solo il messaggio Inps che fissi l'ora e il giorno a partire dai quali potranno essere presentate le istanze.

A. R. P.

FOCUS

Un'istanza evita le sanzioni 2011

Non ci sarà nessuna sanzione per gli errori sulla detassazione applicata da gennaio a luglio 2011, come ha annunciato il direttore dell'agenzia delle Entrate Attilio Bepari al Forum Lavoro 2013. I sostituti d'imposta che entro il 16 dicembre del 2011 hanno effettuato la "sanatoria" versando il differenziale (compresi gli interessi) tra la tassazione ordinaria e l'aliquota agevolata del 10% erroneamente applicata da gennaio a luglio, potranno presentare un'istanza e chiedere l'annullamento delle sanzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE OFFERTE ONLINE

www.ilssole24ore.com/guidepiu

Le Guide+

Come risparmiare sulle imposte nel modello 730

Risparmiare sulle tasse compilando il modello 730.

La scadenza per la presentazione al datore è slittata al 16 maggio mentre per chi si avvale di Caf e professionisti abilitati il termine è il 31 maggio.

Conoscere bene non solo quanto e cosa va dichiarato ma anche le modalità e le voci che possono essere portate in detrazione e in deduzione, può permettere di pagare un po' meno. Non ci sono infatti solo le spese sanitarie o gli interessi sul mutuo per l'acquisto della prima casa.

L'elenco degli oneri da scontare comprende anche i canoni di affitto per l'abitazione principale, i contributi per i collaboratori domestici le spese di istruzione per le scuole secondarie e per l'università. Per non parlare delle detrazioni per gli interventi edilizi (salite dal 36 al 50%) e per il risparmio energetico (sconto del 55 per cento).

La Guida+ sul modello 730 spiega compilazione riga per riga, in modo da accompagnare il lettore nell'inserimento corretto di dati e codici. Utile sia ai cittadini che intendono fare da sé, sia ai professionisti abilitati, la Guida+ contiene anche domande e risposte, attraverso cui gli esperti chiariscono i casi concreti e le situazioni particolari. Disponibile in versione digitale a 7 euro sul sito www.ilssole24ore.com/guidepiu



I temi della settimana

Ace	5
Assemblea straordinaria	3
Autofattura	2
Compensi degli avvocati	6
Contributo unificato	4
Costi black list	4
Decreto ingiuntivo	6
Depositi Iva	2
Detassazione	1
Esimente	4
Fusioni	5
Imposta di pubblicità	8
Interesse economico	4
Interpello disapplicativo	5
Intrastat	2
Obblighi di concertazione	8
Patto di famiglia	4
Requisiti acustici	7
Riserva da rivalutazione	3
Rumore	7
Salari di produttività	1
Scissioni	5
Sospensione d'imposta	3
Tariffe	6

www.formazione.ilssole24ore.com/masteronline

24 ORE BUSINESS SCHOOL

24 ORE EDUCATION ON LINE

I NUOVI MASTER ON LINE CON DIPLOMA DEL SOLE 24 ORE

90% DI FORMAZIONE ON LINE PIU' ESAMI IN PRESENZA

QUATTRO MASTER ON LINE NUOVE EDIZIONI 2013

ASSESSMENT INDIVIDUALE E CONTATTI CON IL MONDO DEL LAVORO a cura di Experis

1° MANAGEMENT & LEADERSHIP dal 3 giugno

3° GESTIONE E STRATEGIA D'IMPRESA dal 3 giugno

3° AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO dal 3 giugno

4° MARKETING E COMUNICAZIONE DIGITALE dal 24 giugno

Servizio Clienti Tel. 02 (06) 3022.3811 / 32476372 / 6379 Fax. 02 (06) 3022.4462 / 2059 / 6280 business.school@ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE

IL SOLE 24 ORE FORMAZIONE ED EVENTI Milano, via Montena, 23 b/c Roma, piazza dell'Indipendenza, 23 b/c Direzione generale per attività di qualità certificate 02/3022.3028